

Pubblicato il 02/08/2021

N. 00632/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 213 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Valeri, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso
cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;

Ministero dell'Interno - Servizio Centrale del Sistema di Protezione Sprar,
Anci, Cittalia Fondazione Anci, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto delle misure di accoglienza per titolari di
protezione internazionale emesso dal Servizio Centrale Sprar – Siproimi –
Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati comunicato a mezzo pec in data -OMISSIS-, con
cui si negava all'istante l'accesso alle misure di accoglienza;
e per la condanna

al risarcimento del danno ingiusto non patrimoniale derivante dal provvedimento illegittimo emesso dall'Amministrazione e dalla violazione degli obblighi in materia di accoglienza dei richiedenti asilo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, cittadina extracomunitaria di nazionalità siriana, formalizzava, nel 2018, domanda di protezione internazionale presso la Questura -OMISSIS-. Sin dalla prima accoglienza emergeva una situazione psichiatrica critica, ma anche un vissuto personale e un concreto pericolo di persecuzioni, come si legge nella relazione medico legale del -OMISSIS- predisposta dal Centro di Salute Mentale -OMISSIS- (allegato n. 5 al ricorso). Una volta intervenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la Cooperativa -OMISSIS- che ha ospitato la ricorrente fino al momento della decisione della Commissione Territoriale, si è attivata, insieme alle amministrazioni coinvolte, per avviare la stessa in un percorso di seconda accoglienza, in particolare attraverso il suo inserimento in un progetto SIPROIMI per persone vulnerabili (vedi, in particolare, documentazione depositata dal Ministero dell'Interno nelle date del-OMISSIS-).

Alla data del-OMISSIS-, la Prefettura -OMISSIS-, dando atto della circostanza che il competente Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale non aveva fornito risposta in merito alla suddetta richiesta, disponeva la revoca dell'accoglienza.

Assume l'odierna istante che da tale momento, pur nella propria condizione di fragilità dovuta all'essere donna e con problemi di salute mentale, peraltro

in periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, avrebbe vissuto in strada, esposta ad ogni genere di intemperie, rischio, criticità, senza alcuna tutela o cura.

Nonostante le sollecitazioni del legale della ricorrente a ripristinare l'accoglienza, l'anzidetto Servizio Centrale del Sistema di Protezione, con pec del -OMISSIS- (allegato 1 al ricorso), rigettava la richiesta con la seguente motivazione: *“non è stato possibile individuare una disponibilità per la signora ... nei progetti Siproimi dedicati alla presa in carico di vulnerabilità afferenti alla sfera psichica, che sfortunatamente rappresentano una piccola porzione all'interno della rete. Il caso descritto risulta inoltre di non facile soluzione, in quanto dalla documentazione fornita dall'ente segnalante emergono dettagli, come la scarsa autonomia nelle attività quotidiane e la necessità di un'assistenza costante da parte di operatori sanitari, difficilmente compatibili con la progettualità SPRAR DM, che non ha natura sanitaria e rimane comunque finalizzata all'autonomia della persona. L'assenza di una diagnosi precisa rende complessa inoltre una valutazione della compatibilità del profilo con l'accoglienza proposta ... ”*.

Di qui dapprima la domanda di decreto cautelare *ante causam* ex art. 61 c.p.a., accolta dal Presidente del Tribunale con decreto n. -OMISSIS- (a fronte del quale l'istante assume essere continuato l'inadempimento da parte dell'Amministrazione nei propri confronti), e successivamente il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi: violazione e falsa applicazione delle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione e dei titolari di protezione internazionale di cui al D.lgs. n. 142/2015, artt.1, 4 e 14 e ss., nonché della direttiva europea 2013/33/UE, della legge n. 189/2002 di istituzione dello SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, oggi SIPROIMI e del D.L. del 30.12.1989 n. 416, come modificato dal D.L. n. 113/2018 e successive modifiche, come pure del decreto del Ministero dell'Interno del 10.8.2016 e successivi, nonché, da ultimo, del Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, palese illogicità della motivazione del provvedimento impugnato ed errata rappresentazione di fatto e di diritto.

In particolare la ricorrente, preliminarmente sostenendo l'impugnabilità in via autonoma della nota del Servizio Centrale del Sistema di Protezione comunicata con pec del -OMISSIS-, in quanto idonea a determinare un arresto procedimentale e come tale immediatamente lesiva, e dopo essersi diffusamente spesa ad illustrare il quadro normativo disciplinante il sistema dell'accoglienza, lamenta l'illegittimità del gravato provvedimento soprattutto perché adottato in violazione delle disposizioni che regolano la presa in carico delle persone vulnerabili, affette da disabilità, situazioni di grave disagio mentale e necessitanti di un'assistenza specialistica, per le quali le Linee Guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) prevedono che devono esistere progetti dedicati, mentre il D.M. Interno del 18 novembre 2019 ne stabilisce le modalità di accesso.

La ricorrente formula, altresì, istanza di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 30 c.p.a. e 2043 e 2059 c.c., sostenendo la prolungata violazione di un diritto fondamentale da parte dell'Amministrazione.

2. Si è costituito in giudizio, per resistere, l'intimato Ministero dell'Interno.
3. Con note di udienza depositate in data 5 giugno 2020, il difensore della ricorrente ha allegato e documentato che il Servizio Centrale, all'esito dell'accoglimento della domanda ex art. 61 c.p.a. da parte del Presidente del TAR, ha comunicato, con pec del 19 maggio 2020, di aver rinvenuto un posto ove potersi accogliere la ricorrente e quindi ha disposto in tal senso conformemente al decreto *inaudita altera parte*; il medesimo difensore allega che nel frattempo la stessa, in attesa di essere trasferita, è stata collocata presso un albergo nella città -OMISSIS- successivamente alla comunicazione sopra citata.
4. Con ordinanza n. 192 del 2020 il Tribunale ha accolto la domanda di concessione di misure cautelari con la seguente motivazione: “*Ritenuto, fatta*

salva ogni considerazione in ordine al fumus, che sussista, allo stato, il pregiudizio atto a giustificare la concessione dell'invocata tutela cautelare, sia avuto riguardo alle delicate condizioni di salute della ricorrente, sia in ragione del fatto che l'iter amministrativo per l'inserimento della stessa nel progetto territoriale facente capo a Canicattì [recte Canicattini] Bagni, in -OMISSIS- (come da relazione della Prefettura depositata in data 8 giugno 2020), non sembra ancora essersi concluso con la sua effettiva collocazione nella relativa struttura; ...”.

4.1. All'esito della pubblica udienza del 28 aprile 2021, fissata per la trattazione del merito con la medesima ordinanza sopra citata, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Occorre innanzitutto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento, dal momento che, con note di udienza depositate in data 22 aprile 2021, il difensore della ricorrente ha comunicato che la stessa è stata accolta nel progetto di accoglienza a lei indicato.

6. Il medesimo difensore insiste, tuttavia, per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno contestualmente proposta, oltre che per la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio, sicché il Collegio reputa ugualmente necessario lo scrutinio del merito del ricorso, seppur ai soli fini risarcitori (art. 30 c.p.a.).

6.1. Va preliminarmente affermata l'ammissibilità dell'impugnazione avverso la nota inoltrata a mezzo pec in data -OMISSIS-, con la quale è stato sostanzialmente opposto un diniego alla richiesta di inserimento della ricorrente nei progetti del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale dedicati al disagio mentale. Ed invero, in disparte il contenuto interlocutorio della nota (nella parte in cui si richiedono aggiornamenti sullo stato di salute della donna in vista di una nuova valutazione finalizzata all'inserimento della stessa in un percorso di accoglienza), con la medesima il Servizio Centrale Siproimi ha di fatto negato l'istanza evidenziando non soltanto l'assenza di disponibilità nei progetti dedicati alla presa in carico dei

soggetti vulnerabili per patologie afferenti alla sfera psichica, ma anche che *“il caso descritto risulta inoltre di non facile soluzione, in quanto dalla documentazione fornita dall'ente segnalante emergono dettagli, come la scarsa autonomia nelle attività quotidiane e la necessità di un'assistenza costante da parte di operatori sanitari, difficilmente compatibili con la progettualità SPRAR DM, che non ha natura sanitaria e rimane comunque finalizzata all'autonomia della persona. L'assenza di una diagnosi precisa rende complessa inoltre una valutazione della compatibilità del profilo con l'accoglienza proposta”*. In altri termini, il Servizio Centrale ha ritenuto (come pure è stato ribadito nella nota di Cittalia in allegato n. 1 dei documenti depositati in data 5 giugno 2020 dal Ministero dell'Interno) che la signora, in quanto necessitante di assistenza h 24 (che un centro Siproimi non è in grado di offrire in relazione alla tipologia di interventi a cui è deputato), avrebbe piuttosto dovuto essere presa in carico dal servizio sanitario; il che integra gli estremi di un diniego che, per quanto inserito in una nota dall'apparente contenuto interlocutorio, è autonomamente lesivo e giustifica l'immediata impugnazione.

6.2. Nel merito, il ricorso è fondato nei sensi che si vanno a precisare.

Le Linee Guida approvate con decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 prevedono, all'art. 3, lettera b), che, tra i destinatari dell'accoglienza dello SPRAR ci fossero i *“titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico”*. All'art. 7, comma 1, esse stabiliscono che *“i servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari di cui all'art. 3 assicurano una disponibilità non inferiore a dieci posti. La capacità recettiva in ciascuna struttura di accoglienza non può, di norma, superare i sessanta posti e, in ogni caso, deve evitare eccessive concentrazioni”*.

Dette Linee Guida sono state sostituite, fatta salva la disciplina transitoria, da quelle approvate con decreto ministeriale del 18 novembre 2019, le quali, all'art. 4, lettera j), individua, tra i servizi minimi obbligatori, quello della tutela psico-socio-sanitaria e, all'art. 7, comma 3, lettera b), individua, tra i progetti

di accoglienza, quella *“in favore di persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata”*. La rete dell'accoglienza predisposta in astratto dal legislatore, quindi, pone particolare attenzione ai soggetti in condizione di vulnerabilità dovuta a disagio psichico e il fatto che il sistema SIPROIMI (già SPRAR) abbia ad oggetto progetti di accoglienza integrata realizzati dagli enti locali su richiesta di quest'ultimi e su una base di adesione assolutamente volontaria (cfr., pagine 5, 6 e 7 della nota di Cittalia sopra citata) non può valere a giustificare la circostanza che alla ricorrente non sia stata garantita l'accoglienza dovutale in relazione alle sue condizioni di soggetto estremamente vulnerabile (che è un dato di fatto incontestato e non smentito dagli atti). In altri termini, la carenza di posti nei progetti dedicati alla presa in carico dei soggetti vulnerabili per patologie afferenti alla sfera psichica o la poca adesione da parte degli enti locali a tale tipo di progetti non possono andare a discapito di chi necessita dell'accoglienza, essendo invece necessario un intervento coordinato di tutte le Amministrazioni coinvolte e dei Servizi presenti sul territorio affinché sia garantita quella tutela psico-socio-sanitaria che le anzidette Linee Guida del 2019 hanno individuato quale servizio minimo obbligatorio nell'ambito dell'accoglienza.

Come infatti statuito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza della sezione VI, 27 febbraio 2014, n. 79, *“spetta agli Stati membri garantire il rispetto da parte di tali organismi delle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo, dato che la saturazione delle reti di accoglienza non può giustificare alcuna deroga all'osservanza di tali norme”*; e ancora, *“la direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che, in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, gli Stati membri possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva”*.

I suesposti principi, che la Corte ha affermato nella controversia relativa al diniego opposto della agenzia federale belga per l'accoglienza dei richiedenti

asilo avverso la richiesta di assistenza sociale avanzata da una famiglia in ragione dell'impossibilità di garantire loro una accoglienza in un centro di accoglienza dei richiedenti asilo, possono essere applicati anche al caso in esame; ne consegue che, nonostante le difficoltà a reperire un posto all'interno di un progetto o di una struttura dedicati, lo Stato e, per esso, le Amministrazioni e i Servizi coinvolti, avrebbero dovuto garantire alla ricorrente quanto meno la disponibilità di una sistemazione dignitosa, sia pur in attesa della presa in carico all'interno di un progetto adeguato o da parte del sistema sanitario.

Per tutto quanto innanzi esposto, il diniego impugnato è illegittimo nella misura in cui esso si è di fatto risolto nel privare la ricorrente di un'adeguata dimora e di mezzi di sussistenza e di assistenza consoni alla sua condizione, seppur per un periodo di tempo limitato.

7. Ciò posto, la domanda di risarcimento proposta dalla cittadina extracomunitaria in argomento è fondata e va accolta nei termini che si vanno a precisare, sussistendo tutti i presupposti indicati dall'art. 30 c.p.a.

7.1. Il danno risarcibile integra una fattispecie di danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., *sub specie* di danno esistenziale. Il pregiudizio lamentato dalla ricorrente, infatti, conseguente alla privazione delle condizioni di accoglienza e di assistenza minime necessarie a garantire la soddisfazione dei bisogni primari della persona, si è tradotto in una lesione alla dignità della persona stessa, all'integrità e alla salute psico-fisica, quali valori aventi rango di diritti fondamentali, che dà luogo al diritto al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. (sull'interpretazione costituzionalmente orientata di tale ultima norma, volta a garantire, dinanzi a condotte lesive di valori costituzionalmente protetti, ma penalmente irrilevanti, una tutela minima, quale è, appunto, quella risarcitoria, si cita, oltre a tutta la giurisprudenza successiva, Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 233 e Corte di Cassazione, 31 maggio 2003, n. 8828).

7.2. Sotto il profilo del nesso causale, si rileva come le limitazioni degli anzidetti diritti fondamentali subite dalla ricorrente siano eziologicamente riconducibili alla mancata attivazione di misure minime adeguate ad assicurare alla stessa condizioni di vita dignitose e in sicurezza, nel rispetto dei valori della persona, tenuto anche conto della situazione di fragilità della donna, ben note all'Amministrazione.

7.3. Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo della colpa della P.A., nei termini che di seguito vengono precisati.

Secondo l'impostazione giurisprudenziale dominante, alla quale il Collegio ritiene di aderire, il requisito della colpa (cosiddetta di apparato) va individuato nell'accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 601); viceversa, la responsabilità deve essere negata se si provi che l'amministrazione sia incorsa in errore scusabile per sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto. Nessuna delle predette fattispecie ricorre nel caso oggetto di causa. In particolare, la natura fondamentale dei diritti violati e la tutela ormai da tempo apprestata agli stessi dall'ordinamento escludono ogni scusabilità della condotta dell'amministrazione.

7.4. Sotto altro profilo, la peculiare natura degli interessi protetti - ossia di valori inerenti alla persona e alla salute, costituzionalmente garantiti, dalla cui lesione deriva un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica - consente, sul piano dell'accertamento probatorio delle conseguenze dannose, il ricorso alla prova per presunzioni, tenuto conto, secondo criteri di normalità, dell'incidenza pregiudizievole dell'illecito sui valori lesi alla luce di una valutazione delle circostanze del caso concreto (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 1° aprile 2016, n. 12869).

Nello specifico, dalla documentazione agli atti emerge che la cittadina siriana in argomento, dopo la revoca delle misure di accoglienza con provvedimento della Prefettura in data -OMISSIS- - e precisamente dopo la notifica dello stesso avvenuta in data 20 gennaio 2020 e sino a quando non è stata ospitata, nei giorni immediatamente successivi, in una struttura “rifugio” sita in -OMISSIS- - è rimasta a vivere per strada fino al suo inserimento nella struttura di -OMISSIS- in -OMISSIS-, avvenuto a distanza di qualche mese, il che è già di per sé sintomatico del pregiudizio arrecato ai fondamentali valori della persona umana, tanto più in ragione delle precarie condizioni di salute psichica della donna, non del tutto in grado di badare a se stessa; la circostanza, peraltro, non è stata smentita dall’Amministrazione resistente, che nelle proprie difese ha invece messo in rilievo che ciò non sarebbe dipeso da un proprio comportamento inerte e omissivo, essendosi invece gli Uffici e i Servizi interessati sin da subito attivati, anche mediante il coinvolgimento dei Servizi sociali del Comune -OMISSIS- e della locale Questura, per l’avvio della donna ad un percorso di accoglienza adatto alla sua condizione e per la sua presa in carico presso il Centro di salute mentale -OMISSIS-, dove è stata seguita da figure di supporto specializzate (cfr., relazione della Prefettura -OMISSIS- del 25 maggio 2020, depositata in giudizio in data 8 giugno 2020). Nella medesima relazione istruttoria la Prefettura evidenzia, altresì, che, data la condizione di particolare fragilità della cittadina siriana, emersa sin dalla prima accoglienza, la durata di quest’ultima è stata più volte prorogata, in deroga alle regole ordinarie e che, dal 16 settembre 2019, data in cui è stata inoltrata la richiesta di accesso al SIPROIMI, a cui non è giunta risposta, sino alla revoca dell’accoglienza, la donna ha continuato ad essere ospite del centro gestito dalla Cooperativa Cooss, dove era stata accolta.

7.5. Stante la ricorrenza di tutti i presupposti costitutivi della tutela aquiliana (il fatto illecito - consistente, come sopra detto, nell’aver privato la cittadina siriana della disponibilità, quanto meno, di una sistemazione dignitosa, sia pur in attesa della presa in carico all’interno di un progetto adeguato o da parte

del sistema sanitario -, l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente, il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito, la colpa dell'amministrazione come apparato), la domanda risarcitoria va accolta.

7.6. Sul piano della quantificazione del danno, sempre la particolare natura degli interessi lesi consente il ricorso alla valutazione equitativa (ex artt. 2056 e 1226 c.c.), anch'essa da rapportare alle circostanze del caso concreto: occorre, quindi, da un lato, tener conto che il ritardo con cui l'Amministrazione ha provveduto all'inserimento della donna nel progetto di accoglienza SIPROIMI l'ha costretta a vivere per strada, di espedienti, peraltro in un contesto caratterizzato dallo stato di emergenza per l'epidemia da Covid - 19, circostanze idonee ad incidere negativamente sulle condizioni personali di qualsivoglia persona e, a maggior ragione, di coloro che, come la ricorrente, si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità a causa del disagio psico-fisico accertato; dall'altro lato, occorre anche tener conto del fatto che gli Uffici e i Servizi coinvolti non sono rimasti del tutto inerti, ma si sono in qualche misura attivati (pur con le risorse a loro disposizione) per una idonea collocazione della cittadina siriana, avendo incontrato delle difficoltà nel reperimento di posti disponibili nei progetti dedicati al disagio mentale. Sebbene ciò non esoneri da responsabilità l'amministrazione come apparato (per tutte le ragioni innanzi esposte), tuttavia anche tale elemento favorevole all'amministrazione stessa concorre ai fini della determinazione in via equitativa del danno.

In conclusione, considerate tutte le circostanze del caso concreto, ivi compreso il fatto che i danni ristorabili in questa sede sono quelli conseguenti al diniego impugnato, risalente al -OMISSIS-, e che quindi gli stessi sono parametrati ad un arco temporale limitato, tenuto conto della data in cui la ricorrente è stata accolta nella struttura di -OMISSIS-, il *quantum* del risarcimento va liquidato nella misura di euro 5000,00, somma che appare informata a plausibili parametri equitativi.

8. Le spese del giudizio vanno invece compensate tra le parti, sia avuto riguardo al fatto che la domanda risarcitoria è stata accolta solo in parte rispetto all'importo richiesto da parte ricorrente, sia in ragione delle peculiarità della vicenda per cui è causa e dei profili di novità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie la domanda risarcitoria nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Interno a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale, che si liquida nella misura di complessivi € 5000,00 (cinquemila/00);
- compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento da remoto dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Simona De Mattia

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.